

des denrées avec leurs voisins; alors il font vraiment un commerce, sans être pour autant classés dans la catégorie des négociants.

Or, ceux-ci doivent être assujétis; mais les propriétaires qui vendent uniquement leurs propres denrées n'ont jamais été en terre-ferme compris dans cette catégorie.

SPANO G. B. Sicuramente era mia intenzione di proporre che non fossero assoggettati ad alcuna tassa i proprietari nella vendita dei loro prodotti, ma postochè il signor Despine protestò a nome della Commissione che questa è l'intenzione della Commissione medesima io ne prendo atto, e ritiro il mio emendamento.

DESPINE, relatore. Je dirai plus; c'est qu'il y a eu une décision du Roi prise dans le Conseil des conférences qui lève à ce sujet toute espèce de difficulté.

FARA-FORNI. Quando si trattava dell'articolo 3 io aveva fatto qualche osservazione sui particolari perchè non fossero soggetti alla verificaione; e pare che siasi fissata la massima che siano anch'essi soggetti alla verificaione periodica. (No! no!)

Ma allorquando io esponeva le ragioni non venne fatta alcuna osservazione. Se il relatore della Commissione dichiara che i particolari possono essere esenti dalla disposizione dell'articolo 3, allora io ritiro il mio emendamento.

ROSELLINI. Mi pare di aver dichiarato due volte che la Commissione intende di esentare da qualunque obbligo di verificaione periodica tutti quei privati i quali non adoprano i pesi e le misure che per gli usi interni e domestici della loro famiglia. L'articolo 3 non riguarda nè punto nè poco questa classe di cittadini: il Governo e la Commissione hanno assolutamente inteso di escluderli.

PRESIDENTE. (A Fara-Forni) Ritira dunque il suo emendamento?

FARA-FORNI. Dietro questa spiegazione della Commissione, io lo ritiro.

MARONGIU. Appunto perchè la Commissione ha così esplicitamente dichiarato che i pesi e le misure di cui servono i proprietari per la vendita delle loro derrate e dei prodotti del proprio bestiame non debbono, nè si sono volute comprendere nell'articolo 3 di questa legge, perciò io desidererei che fosse ciò chiaramente spiegato, perchè in caso diverso potrebbe facilmente capitare nell'applicazione di questa legge che i proprietari, la condizione dei quali non si volle punto aggravare, venissero sottoposti alle stesse misure stabilite per quelli che vengono sotto la denominazione di negozianti o speculatori. Non vedo pertanto ragione alcuna per cui, dopo le spiegazioni dei commissari assentite dal Ministero, si trovi tanta difficoltà nell'accettare una spiegazione, senza la quale la legge presenterebbe un dubbio.

COSSU. Io ritengo che l'articolo 3 della legge testè votata sia in aperta contraddizione colle dichiarazioni del Ministero e dell'onorevole relatore della Commissione, e credo essere logico e naturale che debba la Camera pronunciarsi in una questione che nell'esecuzione può incontrare serie difficoltà, e può turbare il pacifico cittadino che ha il diritto di vivere sicuro e tranquillo all'ombra della legge, e specialmente della legge costituzionale eminentemente fatta per guarentire le libertà individuali. Infatti a lettere cubitali sta scritto nell'articolo precitato che i proprietari e particolari nella compra e vendita delle derrate debbano assoggettare i pesi e le misure alla verificaione ordinata con questa legge. Ora il Ministero e la Commissione vogliono che non siano compresi in essa, che il concetto della stessa non li colpisca, e che libero sia loro l'uso dei pesi e misure non sog-

gette a questa revisione. Ma chi non vede che in opposizione si trovano queste diverse sentenze? Deve dunque farsi sparire l'antinomia; debbe la Camera legislativa apertamente e schiettamente sancire ciò che vuole, e resecare i dubbi che poi avvolgono i custodi della legge, e concedono loro un arbitrio pernicioso sempre all'amministrazione pubblica ed ai popoli rovinoso. Nè posso credere potersi nell'esecuzione correggere gl'inconvenienti che emergessero, sia perchè così accorderemmo al potere giudiziario il potere legislativo, sia perchè dobbiamo togliere fino l'idea del dubbio ad una legge che, essendo la norma alla quale i popoli accomodar debbono le loro azioni, debbe essere chiara, precisa, e, per quanto si può, dei casi possibili complessiva. Dichiaro quindi che la Camera deve anzitutto spiegare il senso nitido dell'articolo 3, se in esso si comprendono i particolari in discorso; stabilito questo principio sarà il caso di parlare dell'emendamento Spano.

FARINA P. Io credo che bisogna distinguere due casi: quello cioè dell'individuo che tiene una misura per verificare la materia che compra, dal caso del particolare il quale vende egli medesimo le sue derrate; qualunque volta egli vende derrate, ne sia egli pure il proprietario, è necessario che le misure e i pesi di cui si serve per vendere queste derrate siano guarentite come le altre che si usano in commercio, perchè il proprietario quando vende fa precisamente un atto di commercio; conseguentemente io trovo necessario che in questo il proprietario sia pareggiato ad ogni altro negoziante.

Venendo poi alla tassa di 40 centesimi, essa non mi pare esagerata, perchè bisogna notare che un proprietario non ha solo una misura, ma che egli ne ha generalmente e pei solidi e pei liquidi, ha pure dei pesi; ha adunque misure di diversa natura, e per conseguenza vi sono parecchie verificazioni a fare, ed è quindi ragionevolmente giusto che si pareggi almeno alla condizione dei merciaiuoli ambulanti che pagano appunto 40 centesimi; del resto questo prezzo non è veramente una tassa, ma un corrispettivo della verificaione che si fa; e qui non bisogna confondere il corrispettivo della verificaione colla tassa, che sono cose affatto differenti. Del resto io non credo che verun proprietario per questa verificaione e per questa tassa di 40 centesimi possa venir danneggiato.

ROSELLINI. Mi pare che questa discussione sia presentemente fuori di luogo. Quando si discuteva l'articolo 3, io, prevedendo appunto che potesse nascere qualche malinteso in questo proposito, mi sforzai di dichiarare in un modo preciso il senso di quell'articolo medesimo; allora fu stabilito quali fossero le classi di cittadini alle quali deve incombere l'obbligo della verificaione periodica: oramai questo punto è deciso; non si deve più ritornare sulla interpretazione di quell'articolo.

DESPINE, relatore. J'ai demandé la parole pour représenter qu'il y a deux considérations à faire relativement à la vérification. Il n'y a pas seulement un droit à payer, comme l'observait l'honorable M. Farina, mais encore une servitude qui pèse sur l'assujéti. Certainement, s'il fallait soumettre tous les propriétaires, cela dégènerait en véritable vexation. Par conséquent l'opinion de la Commission, comme celle du Gouvernement, n'a nullement été d'assujétir les propriétaires à cet inconvénient. M. le député Farina ajoute, il est vrai, que quand le propriétaire vend, et qu'il se sert de ses poids et mesures, l'acheteur aussi doit être sûr d'être garanti. Mais je répons à cela, que si les propriétaires se servent de poids et mesures qui leur appartiennent, ces poids et mesures ont reçu le poinçon de la vérification première. La